



Torino, 28 agosto 2019

CHIARIMENTO N. 1

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del Servizio di portierato, vigilanza e traslochi presso le sedi del Politecnico di Torino.

Quesito:

Con la presente siamo ad inviarVi la seguente richiesta di chiarimento, relativa alla gara per l'affidamento del servizio di portierato, vigilanza e traslochi presso le sedi del Politecnico di Torino, in particolare con riferimento ai lotti 1, 2 e 3.

I predetti 3 lotti, prevedono le attività di portierato e vigilanza.

L'art. 7.1 "Requisiti di idoneità" del Disciplinare di gara, prescrive l'"iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara".

Ai fini della partecipazione non viene quindi espressamente richiesta, per la parte di servizio relativa alla vigilanza, l'autorizzazione prefettizia rilasciata ai sensi del TULPS, che è invece richiesta per l'espletamento di detti servizi, come indicato nelle specifiche tecniche.

Poiché l'attività di vigilanza incide in minima parte nei servizi oggetto di gara (circa il 5% nel lotto 1, 8% nel lotto 2, 3% nel lotto 3) si chiede se sia possibile partecipare pur in assenza dell'autorizzazione prefettizia rilasciata ai sensi del TULPS, impegnandosi a subappaltare detta attività ad impresa in possesso di regolare licenza.

Risposta:

Come previsto dalle fonti normative e regolamentari vigenti, nonché dalle linee guida n. 10 richiamate nelle specifiche tecniche dei lotti 1, 2 e 3, l'attività di vigilanza può essere esercitata unicamente da chi sia in possesso dell'autorizzazione prefettizia, rilasciata ai sensi del Tulps, in corso di validità.

L'art. 134 Tulps dispone, infatti, che *"senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche e di raccogliere informazioni per conto di privati"*.

L'esecutore dell'attività di vigilanza deve pertanto possedere le necessarie autorizzazioni previste dalla legge per l'espletamento del servizio.

Ai fini della partecipazione alla procedura non è richiesto, a pena di esclusione, il possesso della predetta autorizzazione; tuttavia, il concorrente che ne fosse sprovvisto non potrà eseguire i servizi di vigilanza e dovrà individuare un esecutore (subappaltatore, mandante, etc.) in possesso di regolare licenza.

Come specificato dalle richiamate linee guida ANAC n. 10, il requisito del possesso dell'autorizzazione prefettizia deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex articolo 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia (con le modalità di cui all'art. 257-ter, comma 5 del Tulps).

Il conseguimento dell'estensione territoriale o ad altre attività, ex articolo 257, comma 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione.

Conseguentemente il concorrente in possesso della licenza prefettizia che abbia presentato istanza di estensione ex art. 257-ter, comma 5, Tulpis, può concorrere alla gara se dimostra di aver già richiesto l'estensione entro il termine previsto per la presentazione delle offerte.

Ufficio Appalti